



# COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di Rovigo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA CONFORME

Nr. **58**

Del **30-11-2024**

Allegati n. \_\_\_

### OGGETTO

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CONFERMA ALIQUOTE  
VIGENTI ANNO 2025**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **trenta** del mese di **novembre** alle ore **10:10**, nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Prima** convocazione in sessione **Straordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Pizzoli Roberto	P	BERGANTIN ALBERTO	P
CREPALDI RAFFAELE	P	FECCHIO SERENA	P
MARCHESINI DIEGO	P	NICOLASI COSETTA	P
BERTAGGIA TANIA	P	BELLAN CLAUDIO	A
GIBIN ELIA	P	SIVIERO SILVIA	P
MOTTA ANGELA	P	NEGRI SERENA	A
BOSCOLO SILVIA	P		

**Risulta** che gli intervenuti sono in numero legale per cui la seduta è valida.

**Presiede** il Signor BERGANTIN ALBERTO, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**.

**Partecipa** con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il SEGRETARIO GENERALE Dottor Scarpignato Lucia.

**La** seduta è Pubblica.

**Nominati** scrutatori i Sigg:

GIBIN ELIA  
FECCHIO SERENA  
SIVIERO SILVIA

**Il Presidente** dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all'o.d.g. e riportato in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI ANNO 2025

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**BERGANTIN ALBERTO – Presidente del Consiglio** - Passiamo al punto n. 2 “Imposta municipale propria (IMU) conferma aliquote vigenti anno 2025”. Do subito la parola alla Dottoressa Scarpignato che doveva fare una precisazione.

**Dott.ssa LUCIA SCARPIGNATO – Segretario Generale** - Proprio solo una precisazione, l'avrei fatta prima della vostra votazione. Nel testo della proposta che vi viene sottoposto, è contenuto un refuso: prima del deliberato si fa riferimento alla convocazione di una Commissione Consiliare, ma appunto ho verificato è stato un refuso. Quindi quella parte lì poi in sede di deliberazione la farò togliere.

**BERGANTIN ALBERTO – Presidente del Consiglio** - Passo la parola al Sindaco Roberto Pizzoli.

**PIZZOLI ROBERTO – Sindaco** - Grazie Presidente. Lunedì, se vi ricordate, vi avevo detto che non era pronta, infatti è slittato poi il Consiglio Comunale, che doveva essere programmato per mercoledì ed è andato a sabato, e arriva pronta perché giustamente la Dottoressa Bertaggia, che si è presa anche lei l'onere insieme alla Comandante a fare l'istruttoria della delibera, chiaramente necessitava di qualche giorno in più. L'imposta dell'IMU conferma le aliquote vigenti. Sapete benissimo che il nostro castello del bilancio comunale si regge sull'IMU, perché le entrate secondarie o diverse sono veramente limitate, al di là dell'IRPEF e di quelle entrate accertate che sono sempre minori, tra l'altro sarà oggetto sicuramente di discussione anche per il previsionale, però la spending review vedrà altri 50.000 euro nel ritorno per quanto riguarda questa sorta di dazio governativo avremo, 183.000 euro di taglio per quanto riguarda il fondo nazionale di solidarietà, che è l'altra entrata che, se vi ricordate, andava ad equilibrare, andava un po' a tamponare la perdita del gettito di entrata dell'ICI della centrale, perché poi alla fine, fin dai primissimi anni 2000, chiaramente il bilancio del Comune di Porto Tolle, grazie alla centrale termoelettrica di Polesine Camerini, viveva sicuramente una situazione completamente diversa da quella degli ultimi 15 anni, in particolare gli ultimi 7-8. Poi dopo il decreto sbullonati nel governo Renzi, di conseguenza è stata tanto ridotta l'entrata del gettito della centrale. Pur potendo anche agire su qualche aumento in base percentuale di aliquota, per il momento preferiamo agire di finanza creativa e continuare a tagliare ogni volta i capitoli, ma non aumentare quello che è il gettito dell'IMU, rimanendo invariato anche quest'anno. Penso che siano diversi anni ormai che è invariato, sicuramente gli ultimi cinque. Grazie. Se c'è qualche domanda.

**BERGANTIN ALBERTO – Presidente del Consiglio** - Grazie Sindaco. Chi vuole intervenire? Però Capogruppo Nicolasi Cosetta.

**NICOLASI COSETTA – Consigliere Minoranza** - Grazie Presidente. Capiamo ovviamente quello che è il periodo, capiamo purtroppo anche che, e sappiamo benissimo tutti, lo apprendiamo anche dai giornali o dai telegiornali, che purtroppo queste riduzioni, queste diminuzioni da parte del Governo di entrate a livello comunale stanno dando purtroppo dei grandi mal di testa a tutti i Comuni italiani, purtroppo vediamo che comunque stanno facendo il loro danno e ci dispiace. Speriamo che il Governo poi possa rivedere questa cosa, però in questo preciso momento a livello nostro storico nazionale, purtroppo sta dando notevole disagio. Per quanto riguarda l'IMU, come ha detto lei appunto che è un dato reggente per quanto riguarda il nostro bilancio, capisco il fatto di lasciarlo invariato, capisco anche che fortunatamente non c'è stata anche una variazione in aumento delle aliquote, però è solo un attimino anche per capire e per parlare: ci chiedevamo se non sia

comunque il caso di fare un piccolo sforzo in più magari, e di trovare comunque anche delle soluzioni o comunque delle situazioni in cui dare delle agevolazioni per quanto riguarda l'IMU, per cercare anche di essere un pochettino più eventualmente attrattivi. E' una cosa magari che abbiamo già discusso anche negli anni, perché quando comunque discutiamo anche delle aliquote IVA, non è la prima volta che entriamo in questo argomento. Per esempio anche magari dell'IMU agevolata su chi viene a investire a livello turistico, eventualmente anche queste forme di aiuto, magari una coppia giovane, che non è prima casa, che vogliono investire sempre sul nostro Comune e sul nostro territorio, o anche ovviamente attività commerciali che possono comunque avere una forma di riduzione, anche proprio in formule di inizio magari il primo anno, eccetera, per dare un aiuto, anche per incentivare quella che è l'attrattiva del nostro territorio, proprio in un momento dove purtroppo il nostro territorio ha un calo di questa famosa attrattiva proprio per tutta la situazione economica che purtroppo a livello nostro stiamo vivendo. Vedi pesca. Quindi non so se non era il caso magari di andare un attimino a giocare anche su questa cosa, su questa formula eventualmente. Chiedo al Sindaco se non c'era magari possibilità di investire, perché è una forma di investimento poi anche questa del territorio su cui si può ragionare.

**BERGANTIN ALBERTO – Presidente del Consiglio -** Grazie Capogruppo. Prego Sindaco.

**PIZZOLI ROBERTO – Sindaco -** Sull'attrattiva per la residenzialità, cioè nel senso per attirare nuove famiglie a fare la prima casa, la prima casa è già esente.

**INTERVENTO:**  
(Fuori microfono)

**PIZZOLI ROBERTO – Sindaco -** Scusa, avevo capito le nuove famiglia. La prima casa è già esente. Per quanto riguarda l'attrattività, abbiamo già negli anni, già dal costo anche dei terreni e delle aree destinate ad insediamenti, un valore praticamente esiguo. Adesso non mi ricordo la cifra esatta, comunque parliamo veramente di valori esigui per quanto riguarda attività e terreni di proprietà del Comune da assegnare, tipo le aree PEEP, che comunque sono veramente valori esigui, proprio tenuti bassi. Così come i valori per le attività commerciali, perché se voi andate ad analizzare anche il tariffario che abbiamo dell'IMU, l'unico valore alto è quello sugli impianti industriali. Perché? Perché era collegato naturalmente alla centrale termoelettrica, ma sui valori della seconda casa piuttosto, sono già valori che potrebbero essere alzati e sono tenuti comunque fermi da anni. Sul fattore dell'attrattività turistica, devo dire che qua, nonostante il periodo, nonostante le difficoltà, anche l'ultima variante urbanistica che sta portando avanti il Vice Sindaco con l'ufficio, sono 65 domande, quasi tutte con finalità turistica. Quindi diciamo che l'attrattività territoriale c'è. Dopo è chiaro che la situazione economica generale è riflessa ovunque, è un po' difficile per tutti, però al di là della questione della pesca da noi, che chiaramente ha un imprinting diverso per quanto riguarda proprio il fattore lavorativo dell'esercizio dei nostri pescatori, ma ripeto come attrattività, il fatto di avere una variante urbanistica con 65 manifestazioni di interesse, credo che sia un dato rilevante, credo che ci sono altri Comuni che aprirebbero la bottiglia per un numero di questo tipo qua di manifestazioni di interesse in un periodo storico come quello che sta vivendo l'Italia in generale, perché anche la dimostrazione stessa di conglomerati urbani importanti tipo le Città Metropolitane sono in espansione; i paesi rurali in Veneto, così come in Emilia Romagna, piuttosto che Lombardia, le Marche, o tutte le Regioni, sono in fase quasi tutte di spopolamento, un po' per tipologia di studio, un po' per tanti altri motivi, l'abbiamo visto anche con lo studio del Professor Ferlin che avevamo presentato qua in sala consiliare, con l'Associazione di Costa avevamo fatto questo studio. Il fatto stesso quindi avere comunque un Comune che si è consolidato dal punto di vista turistico in questi ultimi anni, si è creato una sorta di visibilità e si è costruito una certo tipo di attività per tutti i motivi che vogliamo, per ultimi quelli che non... voglio assolutamente dire che siamo bravi, mi metto in coda, però sicuramente per le tante attività svolte sul territorio e per i tanti piccoli obiettivi, piccoli o grandi raggiunti, è diventata comunque meta

attrattiva. E' chiaro che l'insediamento produttivo a livello industriale e logistico da noi chiaramente sarebbe quasi impensabile, in virtù naturalmente di una logistica che ci sfavorisce, vedi quello che sta succedendo in alto Polesine, degli insediamenti logistici importanti dopo l'avvento dei due caselli autostradali, oltre alla ZLS che sicuramente ha favorito dal punto di vista economico, ma già il terreno costava relativamente.... un'arteria stradale che ti collega, oggi la logistica, soprattutto sulla GDO, sulla grande distribuzione, è fondamentale poi per quello che è l'investimento. Quindi territori come i nostri devono mirare agli investimenti che siano naturalmente programmati su un'ottica del settore primario, che per noi rimane un'eccellenza, e quello turistico che, ripeto, ad oggi dimostra comunque un'attività. E' chiaro che tutte le proposte che volgono a dare anche un incentivo ad un insediamento di qualsiasi tipo, ben vengano. Ne possiamo anche eventualmente parlare in qualche Commissione, perché se c'è anche lo spazio, sicuramente non è lo 0,2 dell'IMU, potrebbe essere magari qualche altro tipologia che possiamo eventualmente, anche parlando insieme volentieri, trovando anche qualche altra strada che possa essere attrattiva, ben venga. Quello sicuramente.

**BERGANTIN ALBERTO – Presidente del Consiglio** - Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? Prego Capogruppo Nicolasi.

**NICOLASI COSETTA – Consigliere Minoranza** - Faccio la dichiarazione di voto. Per quello che ho chiesto e per come anche ha risposto lei Sindaco, contrariamente a quello che abbiamo votato poi anche gli altri anni, che è sempre stato un voto negativo. Capiamo invece questa volta che è comunque legato anche un po' alla situazione attuale e a livello economico che non è delle migliori, comunque si poteva, come ho comunque detto, si poteva essere magari anche leggermente più attrattivi da un certo punto di vista, quindi ci sentiamo di dire che il nostro voto è di astensione. Grazie.

**BERGANTIN ALBERTO – Presidente del Consiglio** - Grazie Capogruppo. Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. Chi è favorevole. 9 favorevoli. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 2 astenuti. Passiamo anche all'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 9 favorevoli. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 2 astenuti. Possiamo liberare e ringraziare il ragioniere Salvi.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

**Richiamati** i commi da 739 a 783 dell'art. 1, L. n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

**Verificato** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata,

come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

**Dato atto** che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. del 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D. Lgs. n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D. Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

**Richiamati** i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;

- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale.

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in

tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;

- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

#### **Rilevato che**

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.
- con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che: "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, ***decorre dall'anno d'imposta 2025***".
- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023.

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il



quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

**Richiamato** il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto.

**Considerate** le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2025, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

**Esaminato** il *prospetto* delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2025 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico.

**Ritenuto** al fine di garantire i servizi erogati Ente e il mantenimento conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel "*prospetto delle aliquote*", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1).

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

**Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del "prospetto delle aliquote", di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".

**Richiamato** il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale".

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.32 del 26/08/2020.

**Visto** il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

**Visto** il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

**Visto** l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Visto** lo Statuto Comunale.

**Con voti** favorevoli nr. 9, contrari nessuno e astenuti nr. 2 (Nicolasi e Siviero) espressi per alzata di mano dai nr. 11 consiglieri presenti:

### **DELIBERA**

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".
- 3) Di dare atto che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU.
- 4) Di provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTI FAVOREVOLI NR. 9, CONTRARI NESSUNO E ASTENUTI NR. 2 (Nicolasi e Siviero)**

#### **DELIBERA ALTRESI'**

di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4<sup>^</sup> del d.lgs. n. 267/2000

Dato per letto, approvato e sottoscritto.

**IL Presidente del Consiglio**

F.to (BERGANTIN ALBERTO)

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to (Dottor Scarpignato Lucia)

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

## Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 26-11-24

Il Responsabile del servizio  
F.to Trombin Michela

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta

## Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 26-11-24

Il Responsabile del servizio  
F.to Salvi Andrea

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta



# COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di Rovigo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE** **COPIA**

*Nr.* **58**

*Del* **30-11-2024**

*Allegati n.* \_\_\_

O G G E T T O

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CONFERMA ALIQUOTE  
VIGENTI ANNO 2025**

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' N. 4**

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

ATTESTA e CERTIFICA

a) che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 08-01-2025 al 23-01-2025 (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

b) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18-01-2025 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

IL DIPENDENTE INCARICATO